



Novità relative all'adesione, contribuzione e prestazioni nel sistema della previdenza complementare

Damiana Mastantuono – Mefop

CGIL Camera del Lavoro di Milano

Milano 05/06/2008

- ▶ **Novità della normativa di settore: un aggiornamento sugli ultimi provvedimenti**
- ▶ **Novità relative alla fase di adesione e finanziamento della previdenza complementare**
- ▶ **Novità relative alla fase delle prestazioni**



Novità della normativa di settore: un aggiornamento sugli ultimi provvedimenti

Agenda

- ▶ **Modifiche del D.Lgs. 252/05**
- ▶ **Regolazione secondaria**
- ▶ **Provvedimenti Covip**
- ▶ **Novità Agenzia delle Entrate**
- ▶ **Novità Inps**
- ▶ **Autoregolazione**

Modifiche del D.Lgs. 252/05

- ▶ **Legge finanziaria per il 2008 (L. 244/07)**
 - **Versamento del TFR pregresso**
 - **(Circ. AE n. 1 del 9 gennaio 2008)**
 - **Riduzione del prelievo sul TFR in azienda**

- ▶ **Legge di attuazione del Protocollo sul Welfare (L. 247/07)**
 - **Contribuzione con carte di credito**
 - **(Circ. Covip del 6 febbraio 2008)**

- ▶ **Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (D.Lgs 221/07)**

Regolazione secondaria

▶ **Revisione del DM 703/96 – consultazione**

- Limiti agli investimenti e conflitti di interessi

▶ **Ministero del Lavoro – Contributo datoriale**

Interpello 11/2008 – il contributo a carico del datore di lavoro è dovuto anche da parte di datori di lavoro non aderenti alle associazioni firmatarie degli accordi collettivi, a patto che venga comunque applicato di fatto il contratto collettivo

▶ **MEF- Detassazione TFR**

DM Economia e Finanze 20 marzo 2008, che dà attuazione all'articolo 2, comma 514, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008)

▶ **Provvedimenti e orientamenti**

- **Ri-assunti: scelta destinazione TFR (Delib. 24 aprile 2008)**
- **Progetto esemplificativo (Delib. 31 gennaio 2008)**
- Contributi Covip per il 2008 (Delib. 24 gennaio 2008)
- **Adesione dei pensionati (Delib. 24 gennaio 2008)**
- Registro persone giuridiche (Delib. 28 novembre 2007)
- **Bozza di regolamento sulla raccolta delle adesioni**

▶ **Circolari e comunicazioni**

- Contributo di Vigilanza (Circ. 8 maggio 2008)
- Contribuzione con carte di credito (Circ. del 6 febbraio 2008)
- Adeguamento fondi preesistenti (Circ. del 17 gennaio 2008)

- ▶ **Circolare n. 70 del 18 dicembre 2007**
- ▶ **Circolare n. 1 del 9 gennaio 2008**
- ▶ **Circolare n. 34 del 4 aprile 2008 (Neo-occupati e dipendenti pubblici)**

- ▶ **Circolare n. 23 del 22 febbraio 2008**
 - Fondo di garanzia

- ▶ **Circolare n. 4 del 14 gennaio 2008**
 - Misure compensative

- ▶ **Circolare n. 136 del 21 dicembre 2007**
 - Aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31.12.06

- ▶ **Messaggio Inps n. 5859 del 7 marzo 2008**
 - nuovo tasso da applicare al TFR versato in ritardo al fondo di Tesoreria e a Fondinps

► Autoregolazione trasferimenti

Linee Guida per la gestione dei trasferimenti sottoscritte oggi, 24 aprile 2008, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale da tutte le associazioni rappresentative delle forme pensionistiche complementari



Novità relative alla fase di adesione e finanziamento della previdenza complementare

- ▶ **La raccolta delle adesioni in concreto**
- ▶ **Casi particolari di adesione**
- ▶ **La contribuzione alla previdenza complementare**
- ▶ **Fondo di Garanzia dell'Inps**



La raccolta delle adesioni in concreto

- ▶ **Adesione esplicita e (per lavoratori dipendenti privati) tacita**
- ▶ **Adesione tacita e termine di 6 mesi: il quadro delle possibilità per i lavoratori dipendenti privati**

Due diverse modalità


La disciplina dell'adesione è confluita nelle norme sul finanziamento



Adesione esplicita



Adesione tacita



- ▶ **Libertà di adesione**
- ▶ **Dove si raccolgono le adesioni**
- ▶ **Come si raccolgono le adesioni**

▶ Libertà di adesione

- Art. 1, comma 2, D.Lgs. 252/05

▶ Dove si raccolgono le adesioni

- In sede e fuori sede

- Fondi negoziali:

nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive (art. 33, comma 5 Schema Covip)

Come si raccolgono le adesioni

- **Rivisitazione della documentazione per la raccolta delle adesioni al fine di consentire agli aderenti una scelta consapevole in merito al proprio piano di previdenza complementare**
 - Adeguamento e semplificazione degli statuti/regolamenti
 - Consegna del “Fascicolo informativo” formato
 - Statuto/ regolamento
 - Nota informativa
 - Modulo di adesione
 - Documento sulle anticipazioni
 - Documento sul regime fiscale
 - Progetto esemplificativo

Come si raccolgono le adesioni esplicite

- ▶ **La nota informativa e il modulo di adesione**

Documenti da mettere a disposizione dell'iscritto

- ▶ **Statuto**
- ▶ **Bilancio**
- ▶ **Relazione della società di revisione**
- ▶ **Tutte le altre informazioni utili**
- ▶ **Nota informativa**
- ▶ **Documento in materia di anticipazioni**
- ▶ **Progetto esemplificativo**

Sul sito web del Fondo e “inviato a richiesta” agli iscritti

Quando scatta l'adesione tacita

▶ **A – Mantenere il Tfr** (in azienda fino a 50 dipendenti, c/o Fondo Tesoreria per aziende con almeno 50 dipendenti)

▶ **B – Devolvere il Tfr ai fondi pensione**

B1 - Scelta esplicita

B2- Tacito conferimento

▶ **FPC**

▶ **FPA**

▶ **PIP**

***Gerarchia**

* Il Tfr è conferito al fondo individuato in base ai criteri indicati dalla legge (Cfr. “Gerarchia nel silenzio-assenso”)

Adesione esplicita

- ▶ Possibilità di esprimere la propria preferenza (azienda o previdenza complementare) nel periodo di 6 mesi dalla data di assunzione


Adesione tacita

- ▶ Conferimento del Tfr alle forme di previdenza complementare attraverso un meccanismo di silenzio-assenso
- ▶ Obiettivo: incentivare l'utilizzo del Tfr come fonte di finanziamento della previdenza complementare e l'adesione ai fondi pensione
- ▶ Per ricevere il Tfr, versato in via di tacito conferimento, il fondo pensione deve avere costituito un comparto garantito

Come determinare quale fondo accoglierà, al termine del semestre e in caso di silenzio-assenso, il TFR?

- ▶ Un lavoratore potrebbe essere nella condizione di non avere una forma pensionistica collettiva; oppure in una stessa azienda potrebbero essere presenti contemporaneamente più forme pensionistiche complementari.
- ▶ La gerarchia permette di individuare la forma che accoglierà il TFR tacito
- ▶ In mancanza di una forma pensionistica collettiva è stato istituito presso l'Inps un fondo pensione, chiamato Fondinps che riceve, in via residuale, il TFR tacito.

La gerarchia



▶ **Fondinps**

▶ **Fondo Tesoreria**

▶ **Art. 8, comma 9 D.Lgs. 252/05**

- Restituzione del capitale
- Politica gestionale finalizzata al raggiungimento nel lungo periodo di rendimenti comparabili a quelli del TFR
- Eventi garantiti
 - Pensionamento
 - Riscatto per inoccupazione per 48 mesi
 - Premorienza

▶ **Art. 8 D.Lgs. 252/05**

▶ **Può:**

- Destinare a previdenza complementare (modulo TFR2 + modulo di adesione al FP scelto)
- Mantenere in azienda il TFR (modulo TFR2)
- Tacere → tacita devoluzione

Lavoratore ri-assunto che...

- ▶ **1. Aveva lasciato il TFR in azienda/fondo Tesoreria**
- ▶ **2. Aveva versato il TFR a un FP**
 - Tutto
 - Una percentuale

Lavoratore ri-assunto che...

- ▶ **1. Aveva lasciato il TFR in azienda/fondo Tesoreria**
- ▶ **Non deve fare nulla**

▶ 2. Aveva versato il TFR a un FP

- Tutto
 - Se ha riscattato, deve scegliere (TFR2) altrimenti silenzio assenso (può lasciare in azienda)
 - Se non ha riscattato, deve indicare dove vuole che venga versato il TFR maturando dalla data di assunzione
- Una percentuale (è un “ante 93”)
 - Se ha riscattato, deve scegliere (TFR2) altrimenti silenzio assenso (può lasciare in azienda)
 - Se non ha riscattato, deve indicare dove vuole che venga versato il TFR maturando dalla data di assunzione in tutto o in %



Casi particolari di adesione

- ▶ **Quale novità con il D.Lgs. 252**
- ▶ **Come avviene l'accesso alle forme collettive**
- ▶ **Passaggio in sede istitutiva? O passaggio statutario?
Quali diritti e doveri?**

Problemi operativi: adesione del minore!

▶ **Questione risolta nella lettera della legge?**

La contribuzione può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile a condizione che l'aderente, possa far valere almeno un anno di contribuzione alla data del pensionamento

▶ **L'interpretazione della Covip**

Età pensionabile = età pensionamento vecchiaia

▶ **Numerosi problemi applicativi**

- Pensionato lavoratore
 - con diritto di adesione ad una forma pensionistica – art. 2 –
- Pensionato produttore di reddito diverso



La contribuzione alla previdenza complementare

► Fonti di finanziamento

- **Lavoratore autonomo e/o libero professionista**

Contribuzioni del lavoratore

- **Lavoratore dipendente**

Tfr “maturando” (quote future)

Tfr “maturato” (solo dopo un accordo con il datore di lavoro)

Contribuzioni del lavoratore

Contribuzioni del datore di lavoro

Le novità sulla contribuzione

- ▶ La contribuzione non è più obbligatoria per legge
- ▶ Eliminato il principio della bilateralità della contribuzione da parte del datore di lavoro e del lavoratore (può versare il contributo solamente il datore o il lavoratore)
- ▶ Portabilità “governata” del contributo datoriale
- ▶ Prosecuzione volontaria della contribuzione

- ▶ **La contrattazione collettiva può ...**
 - determinare obbligo di contribuzione a carico dell'azienda
 - stabilire la misura minima della contribuzione datoriale nel caso di adesioni collettive.
 - regolare la possibilità che il contributo datoriale “contrattato” spetti anche ai lavoratori che scelgono in via individuale di aderire ad una diversa forma

▶ Portabilità governata del contributo datoriale significa...

... che il datore di lavoro è tenuto a contribuire al fondo pensione (scelto esplicitamente o tacitamente) se:

c'è un contratto o accordo collettivo, anche aziendale che prevede il versamento della contribuzione datoriale a quel fondo pensione,

e

il lavoratore versa la contribuzione a proprio carico prevista da quel contratto o accordo

▶ Il datore di lavoro ha comunque la possibilità di versare volontariamente la sua contribuzione a favore dei lavoratori iscritti

Le problematiche connesse al contributo del datore di lavoro

► Portabilità governata del contributo datoriale significa...

... che in caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto al versamento del Tfr e delle eventuali contribuzioni a carico del datore, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi



La prosecuzione della contribuzione

- ▶ In presenza di un requisito minimo di partecipazione (1 anno di contribuzione continuativa) il lavoratore può proseguire volontariamente la contribuzione alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza (senza limiti temporali)
- ▶ Facoltà del soggetto, che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche



Fondo di garanzia dell'INPS

Fonti:

- ▶ **Direttiva 80/987/CEE**
- ▶ **D.Lgs. 80/1992, art. 5**
- ▶ **Direttiva 00/74/UE**
- ▶ **D.Lgs. 252/05, art. 16**
- ▶ **Circolare Inps n. 23/2008**

In caso di omissione contributiva parziale o totale del datore di lavoro insolvente:

- La Garanzia è operativa anche in mancanza dei decreti attuativi ai sensi del quinto comma dell'art. 5, del D.Lgs. 80/1992 (cfr. Tribunale Bari 2000 e Corte Appello Bari 2001)
- In ogni caso è intervenuto il D.Lgs. 252/05

Art. 16, comma 2, D.Lgs.252/05

Casi di operatività della garanzia: l' "insolvenza del datore di lavoro"

Casi di cui all'art. 1:

- **Fallimento**
- **Concordato preventivo**
- **Liquidazione coatta amministrativa**
- **Amministrazione straordinaria**
- ***Amministrazione controllata*** (ex art. 16 D.Lgs. 252/05, dunque solo per previdenza complementare). Formula opportuna alla luce della **Direttiva 2002/74**

Ma anche:

- Il datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure tassativamente elencate al comma 1, se, a seguito dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti (differenza con omissione contributiva AGO)

- ▶ Anche in caso di non avvenuta prescrizione dei contributi

(a differenza dell'art. 2 per sistema AGO, cfr. automaticità delle prestazioni)

- ▶ La richiesta deve essere inoltrata al fondo da parte del Lavoratore.
- ▶ Il Fondo eroga la “prestazione” (integrazione contributi omessi presso FP) e si surroga nei diritti del lavoratore nei limiti dei contributi omessi

Cosa accade invece nel sistema generale

- ▶ L'Inps considera come versati i contributi omessi e prescritti.
- ▶ L'istituto ha azione di regresso* nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'equivalente della riserva matematica che a norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sarebbe stata necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta.

* In virtù del rapporto diretto di debito - credito esistente tra Inps e datore di lavoro

► I soggetti assicurati

- Tutti i lavoratori iscritti a FP- tutti-
- In caso di morte assicurato: *soggetti aventi titolo nell'AGO alla pensione indiretta, sempre che siano stati indicati come beneficiari nel contratto di adesione al FP*
(?)

Le prestazioni

- ▶ Contributo datore
- ▶ Contributo lavoratore
- ▶ Quota Tfr

(rivalutati annualmente tasso Tfr)

...no quelli dovuti per anzianità, invalidità, inabilità e per ogni altra forma di assistenza integrativa.

N.B. Corresponsione solo al FP

► Procedure presupposto

In caso di datore assoggettabile a p.c.:

- Iscrizione a un FP al momento dell'istanza
- Cessazione del rapporto di lavoro
- Insolvenza datore, accertata mediante apertura di una procedura concorsuale
- Accertamento esistenza di uno specifico credito relativo a omissioni contributive – ammissione credito al passivo della procedura

- ▶ ...insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento esecuzione forzata
- ▶ Domanda
- ▶ La documentazione....



Novità relative alla fase delle prestazioni

- ▶ **Diritti ante pensionamento**
 - Anticipazione
 - Riscatto
 - Trasferimento

- ▶ **Prestazioni al pensionamento**
 - In forma di rendita vitalizia
 - In forma di capitale

- ▶ **Linee Guida sui Trasferimenti**



Diritti ante pensionamento

Effetto

Acquisizione anticipata di una quota del montante maturato nel Fondo pensione per far fronte a determinati bisogni dell'iscritto

Causali

- Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
- Acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione
- Ulteriori esigenze dell'iscritto

Quanto

Dipende dalla causale

È stato predisposto un apposito documento sulle anticipazioni con tutte le informazioni necessarie

La decorrenza dell'iscrizione:

- ▶ data di iscrizione
- ▶ data della prima contribuzione

Tipologia di spesa:

Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

Quando è richiedibile:

In qualsiasi momento

Importo anticipabile:

Fino al 75% della posizione individuale maturata

- ▶ **Elenco dettagliato delle situazioni ritenute *gravissime* deliberato dal cda del fondo, contenuto all'interno del regolamento sulle anticipazioni**
- ▶ Nessuna specifica individuazione da parte del fondo delle situazioni ritenute gravissime
- ▶ Aspetti positivi e criticità dei due diversi approcci

Tipologia di spesa:

- Acquisto prima casa di abitazione per se' o per i figli, con atto notarile
- Realizzazione degli interventi di ristrutturazione (lettere a, b, c, e d del comma 1 dell'articolo 3 D.P.R. 380/2001) relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 449/1997

Quando è richiedibile:

Decorsi otto anni di iscrizione

Importo anticipabile:

Fino al 75% della posizione individuale maturata

Tipologia di spesa:

Ulteriori esigenze dell'iscritto

- sufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la FPC effettuare alcuna indagine circa le motivazioni alla base della richiesta (Direttive Covip 28.06.2006)

Quando è richiedibile:

Decorsi otto anni di iscrizione

Importo anticipabile:

Fino al 30% della posizione individuale maturata

L'anticipazione sul Tfr e l'anticipazione erogata da una FPC

- ▶ **L'anticipazione sul TFR è un istituto autonomo rispetto alle anticipazioni erogate da una FPC**

... Tuttavia nella prassi si registrano orientamenti di segno contrario:

- ▶ *L'anticipazione è concessa in via subordinata rispetto alla richiesta all'azienda di anticipo del tfr.*

Ed inoltre ...

- ▶ *1) Anticipazione per spese sanitarie: l'importo globale dell'anticipazione, sommato all'eventuale anticipo Tfr concesso dall'azienda e all'eventuale anticipazione del Tfr e/o della posizione individuale di previdenza complementare concessa ad altri componenti il nucleo familiare, non può superare l'importo dell'onere effettivamente sostenuto e documentate*

Contributi reintegratori

consentono agli iscritti di ricostituire la posizione di previdenza complementare, ridotta per effetto della pregressa anticipazione

Effetto

A fine periodo, disponibilità di un montante più elevato e quindi di una prestazione pensionistica di importo più significativo

Opzione esplicita

L'aderente ha l'onere di comunicare espressamente alla FPC che trattasi di contributi reintegratori (sia ai fini civili che fiscali)

Dal 2007

incentivi fiscali alla ricostituzione della posizione (v. *infra*)

Tipologia	Quando	Importo
Spese sanitarie	Sempre	Fino al 75%
Acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione	Dopo 8 anni	Fino al 75%
Ulteriori esigenze dell'iscritto	Dopo 8 anni	Fino al 30%

N.B. Deve rimanere almeno il 25% di quanto accumulato, considerando anche le anticipazioni già fruite

- ▶ **No limiti alle richieste, ma deve rimanere il 25% del montante “tempo per tempo maturato” (quindi considerando anche le anticipazioni già fruite e non reintegrate)**

Esempio

- ▶ Un lavoratore ha accumulato **10.000** euro dopo **8** anni di partecipazione
- ▶ Richiede un'anticipazione pari al 75% di quanto accumulato per ristrutturazione della prima casa (pari a **7.500** euro) e nel fondo pensione rimangono **2.500** euro
- ▶ Dopo ulteriori **5** anni la sua posizione è risalita a **8.000** euro e ha bisogno di un'anticipazione per “Spese mediche per terapie e interventi straordinari”

Ne ha diritto? Entro quali termini?

- ▶ Il lavoratore può richiedere un'anticipazione, ma dovrà lasciare nel fondo pensione il **25%** di **15.500** euro ($10.000 + 8.000 - 2.500$), ossia **3.875** euro
- ▶ Il lavoratore potrà ricevere un'anticipazione pari a **4.125** euro ($8.000 - 3.875$)

Nozione di riscatto

Diritto esercitabile in presenza di determinate condizioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di partecipazione

Eventi che legittimano il riscatto

- “Perdita o cessazione dei requisiti di partecipazione” : le situazioni da cui origina questa condizione sono di ordine diverso (licenziamento, dimissioni, mobilità, cambio di attività, ...)
- Premorienza
- Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa al di sotto di 1/3
- Accesso a cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (CIGO e CIGS)

Effetto

“Recupero” totale o parziale del montante accumulato nel Fondo pensione

Quando è esercitabile:

a. stato di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo

b. cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi

c. "altri riscatti" (es. perdita dei requisiti di partecipazione, cfr. Direttive Covip)

Se le situazioni si verificano nei 5 anni che precedono la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, non è possibile il riscatto ma l'aderente può chiedere la prestazione pensionistica complementare

Tassazione meno favorevole rispetto agli altri tipi di riscatto
Non ammessi da Covip nelle forme individuali

Misura del riscatto:

intera posizione individuale maturata

Quando è esercitabile:

- procedure di mobilità
- cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (CIGO e CIGS)
- cessazione dell'attività di lavoro con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra i 12 e 48 mesi

Misura del riscatto:

50% della posizione individuale maturata

Quando è esercitabile:

Morte dell'iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica

Misura del riscatto

Intera posizione individuale maturata

Beneficiari

Eredi ovvero diversi beneficiari designati dall'aderente; in mancanza, la posizione resta acquisita al fondo

- ▶ **Esercitabile in caso di morte dell'iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica**
- ▶ ***Quantum*: intera posizione individuale maturata**
- ▶ ***Beneficiari*:**
 - eredi ovvero diversi beneficiari designati dall'aderente
 - in mancanza, nelle forme ex art. 13, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con DM lavoro
 - in mancanza, nelle forme collettive, è prevista l'acquisizione al fondo pensione

... Quali tipologie di eredi

- ▶ **Eredi legittimari, eredi testamentari, eredi legittimi**

- ▶ **Anche se... una posizione della dottrina riconosce la priorità, rispetto ai diversi beneficiari, ai soli eredi legittimari. Alla luce di questa lettura la gerarchia degli aventi diritto a riscattare risulta essere la seguente:**
 - **Eredi legittimari (coniuge, figli, ed in assenza dei figli, i genitori)**

 - **Beneficiario/i**

 - **Eredi testamentari o legittimi**

... Criterio di riparto della posizione maturata

- ▶ **In assenza di specifiche indicazioni in merito, le possibili opzioni risultano essere le seguenti:**
 - **Criterio della divisione in parti uguali**
 - **Criterio richiamato dall'art. 2122 cod.civ.**
 - **Applicazione analogica delle norme codicistiche sulla successione**
- ▶ **Un'alternativa possibile: criterio di riparto individuato dagli stessi soggetti qualificati come eredi attraverso un accordo sollecitato dal FP con modalità da definirsi da parte di ciascun fondo**

Ricapitolando i riscatti

Tipologia	Importo
Stato di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo	100%
Cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione > 48 mesi	100%
Morte dell'iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica	100%
Perdita dei requisiti di partecipazione (solo nelle forme collettive)	100%
Cessazione dell'attività di lavoro con conseguente inoccupazione > 12 e < 48 mesi	50%
Procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria	50%

▶ Le tipologie

- Trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione
- Trasferimento volontario

▶ I vantaggi

- Il trasferimento è un'operazione "fiscalmente" neutrale, cioè non viene tassato
- Continuità nel rapporto di previdenza complementare e dunque nella costruzione della prestazione pensionistica

Superamento di una generale opzione per il trasferimento

- Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma, gli statuti e i regolamenti stabiliscono ... *il trasferimento ad altra forma pensionistica alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività*

Il limite della previsione normativa

- Appare regolato solo il trasferimento verso forme occupazionali
- Limite non superabile attraverso l'art. 14, co. 6 (cfr. *infra*)
- Possibile soluzione per via di decreto correttivo
- Interpretazione del dato normativo che recuperi l'opzione – espressamente contemplata dal D. Lgs. 124/93 – del trasferimento verso FP aperti e Pip

Ulteriori opzioni, regolamentate dall'autonomia negoziale

- Quiescenza
- Prosecuzione della partecipazione attraverso una contribuzione non lavoristica a carico dei destinatari

Portabilità da Fondinps: il dato normativo e l'interpretazione Covip del 21 marzo 2007

▶ TRASFERIMENTO VOLONTARIO

Art. 8, comma 1, del DM Fondinps stabilisce che la posizione individuale costituita presso Fondinps può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare, dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione (trasferimento volontario)

▶ TRASFERIMENTO IMMEDIATO

Art.12, comma 2, Regolamento di Fondinps: trasferimento immediato a FPc costituitasi in data successiva al termine di decorrenza del periodo di silenzio-assenso, che ha determinato l'iscrizione del lavoratore al Fondo

▶ INTERPRETAZIONE COVIP (21 marzo 2007)

Anche prima della decorrenza di un anno, è possibile aderire alla forma pensionistica collettiva costituita successivamente al termine di decorrenza del periodo di silenzio-assenso, che ha determinato l'iscrizione del lavoratore a Fondinps. In tal caso il montante già conferito a Fondinps potrà essere ricongiunto alla nuova forma previdenziale alla scadenza dell'anno.

Facoltà di trasferimento, art. 14, co. 6, D.Lgs. 252/05

- ▶ **Dopo due anni di partecipazione**
- ▶ **Portabilità dell'intera posizione individuale**
- ▶ **Diritto al versamento del Tfr maturando alla forma prescelta (cfr. norme sulla contribuzione)**
- ▶ **Eventuale diritto alla contribuzione in precedenza goduta (*"... nei limiti e secondo modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali*)**

Limiti e modalità: occorre prevedere apposite disposizioni contrattazione collettiva(cfr. intervento precedente)!

▶ Rilievi ...

- L'esercizio del diritto è regolato in vista di una effettiva equiparazione tra tutte le forme di previdenza complementare
- Inefficacia delle clausole statutarie e regolamentari limitative del diritto alla portabilità ... o che prevedano voci di costo limitative del diritto
- Adempimenti operativi: entro 6 mesi

Riassumendo: che posso fare se cambio o perdo il lavoro?

- ▶ **L'obiettivo della previdenza complementare è quello di dare una pensione integrativa: quando possibile è meglio non riscattare l'intera posizione dal fondo**

- ▶ **Tuttavia, se cambio lavoro ho diverse possibilità**
 - Riscattare subito tutta la posizione
 - È la soluzione più costosa in termini di tassazione
 - Lasciare le risorse nel fondo o trasferirle a un altro fondo pensione
 - È la soluzione meno costosa in quanto non viene tassata

- ▶ **Se, invece, resto senza lavoro, posso**
 - Riscattare subito l'intera posizione
 - È la soluzione più costosa in termini di tassazione
 - Aspettare 12 mesi (senza lavoro) e riscattare la metà
 - Aspettare 48 mesi (senza lavoro) e riscattare tutta la posizione



Prestazioni pensionistiche

- ▶ **Quando si acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica complementare? (art. 11, c. 2)**
 - **maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza**
 - **almeno 5 anni di partecipazione a FPC**
 - si computano tutti gli anni di partecipazione a FPC, a prescindere dall'effettiva contribuzione, purché non vi sia stato un riscatto totale (Direttive Covip 28.06.2006)
 - **(richiesta dell'aderente)**

Le prestazioni pensionistiche “anticipate”

- ▶ **In assenza dei requisiti generali, le prestazioni pensionistiche complementari possono essere erogate anche (art. 11, c. 4)**
 - **in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi**
 - **ovvero in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (Direttive Covip 28.06.2006)**
 - **anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel proprio regime obbligatorio**
 - **opzione esplicita dell'aderente**

Come certificare la maturazione dei requisiti?

- ▶ **Occorre innanzi tutto un'analisi concreta del regime di appartenenza (ente e sistema)**
- ▶ **Autocertificazione o Certificazione dell'ente di appartenenza in allegato**

E il quinquennio antecedente il pensionamento?

- **La valutazione può essere fatta solo in astratto**
- **Solo sulla base dell'età anagrafica e sulla base di una presunzione in merito al requisito/assicurativo/contributivo**

Pensione di vecchiaia (sistema retributivo)

► Requisiti

- Anzianità assicurativa (20 anni)
- Non occupazione in lavoro subordinato
- Anagrafico (60/65)

▶ **Requisiti dal 1 gennaio 2008**

- non occupazione in lavoro subordinato
- contributivo-assicurativo e/o anagrafico (58 anni e 35 anni di contributi)

▶ **Requisiti dal 1 luglio 2009 in poi**

- Sistema delle quote

Pensione di vecchiaia unificata

▶ Requisiti

- anagrafico (almeno 60-65)
- cessazione lavoro subordinato
- contributivo (5 anni contr. Effettiva)
- “congruità” della prestazione (1,2 assegno sociale prima dei 65 anni)

In alternativa

- ▶ 35 anni di anzianità contributiva e l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica

- ▶ Ricorrendo questi presupposti che tipo di prestazione riceve in concreto l'iscritto?
- ▶ La prestazione è erogata:
 - in forma di **rendita** (assegno pensionistico periodico)
 - in forma di **capitale** (si riceve in tutto o in parte il capitale accumulato nel periodo di partecipazione).
- ▶ La scelta tra rendita o capitale non è del tutto libera ma è governata da regole precise

- ▶ In generale, l'aderente può percepire in capitale fino al 50% del montante finale accumulato
- ▶ “**Montante finale accumulato**”: quello effettivamente esistente presso la FPC e non l'importo virtuale della posizione al lordo di eventuali anticipazioni già fruite e non reintegrate (Delibera Covip 30.05.2007)
- ▶ **Novità**: nel calcolo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate
- ▶ Sul **montante residuale** (risultante a seguito dello scomputo delle anticipazioni) dovrà calcolarsi il 50% per individuare l'importo massimo della prestazione erogabile in capitale

100% del montante in prestazione in capitale

- ▶ *Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del “montante finale” sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'aderente può chiedere la prestazione pensionistica interamente in capitale*
- ▶ Anche qui, il “**montante finale**” è quello effettivamente esistente presso la FPC e non l'importo virtuale della posizione (Delibera Covip 30.05.2007)
- ▶ Ai fini del predetto calcolo, deve prendersi a riferimento una **rendita vitalizia immediata senza reversibilità** (Direttive Covip 28.06.2006)
- ▶ Nel 2007 l'importo annuo dell'assegno sociale è di € 5.061,68

Il limite dell'assegno sociale

*Contribuzione in euro necessaria per avere almeno il 50% in rendita
Età pensionamento*

<i>Età</i>	<i>Sesso</i>	<i>Rend. Reale 1%</i>		<i>Rend. Reale 2,5%</i>		<i>Rend. Reale 4%</i>	
		<i>60</i>	<i>65</i>	<i>60</i>	<i>65</i>	<i>60</i>	<i>65</i>
25	<i>U</i>	1.718	1.171	1.329	875	1.011	639
	<i>D</i>	1.933	1.338	1.495	1.000	1.137	730
35	<i>U</i>	2.790	1.812	2.316	1.452	1.908	1.149
	<i>D</i>	3.046	1.999	2.528	1.602	2.082	1.268
45	<i>U</i>	5.212	3.034	4.645	2.609	4.132	2.234
	<i>D</i>	5.703	3.354	5.084	2.885	4.522	2.470
55	<i>U</i>	17.502	6.760	16.760	6.246	16.053	5.767
	<i>D</i>	19.813	7.770	18.973	7.178	18.173	6.627

Note: Tavole di mortalità IPS 55 - Tasso tecnico 0% - Caricamenti 0% - Assegno sociale (per il 2007 pari a € 5.061,68), si rivaluta al tasso di inflazione pari al 2% - Tasso di crescita della contribuzione pari a 2% reale (4% nominale) – Tre scenari di rendimento finanziario: 1%, 2,5% e 4% reale (3%, 4,5% e 6% nominale)

I “vecchi iscritti” ai FP preesistenti

▶ “vecchi iscritti”

- soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 ad un fondo pensione preesistente (fondo pensione istituito entro il 15 novembre 1992)

▶ “nuovi iscritti”

- soggetti iscritti dopo il 28 aprile 1993 a qualunque tipo di FPC

- ▶ **Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 il “vecchio iscritto”**
 - ha la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale (con vecchia e meno favorevole tassazione)
 - ha la facoltà di optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11 (nuovo regime civile e fiscale)

Prestazione in forma di rendita

- ▶ La prestazione pensionistica complementare in forma di rendita si ottiene convertendo tutto o parte il montante in una **rendita vitalizia** (generalmente “rivalutabile”)
- ▶ Inoltre, la FPC può prevedere diverse opzioni esercitabili dall'aderente al momento della richiesta (a copertura dell'evento morte successivo alla richiesta)
 - *rendita con restituzione del montante residuo*
 - *rendita reversibile (con indicazione del beneficiario)*
 - *rendita certa per k anni*
 - ...

- ▶ Alla fine del 2020 un uomo di 65 anni, al momento del raggiungimento dei requisiti per ottenere la prestazione pensionistica, ha maturato una posizione di previdenza complementare pari a € 50.000
- ▶ Se trasforma in rendita € 35.000 (70% del montante) ottiene ad esempio € 2.000 all'anno (meno della metà dell'attuale assegno sociale)
- ▶ Può scegliere di prendere l'intera somma di € 50.000 in capitale, così come può decidere di prendere una parte o tutto in rendita



Linee guida sui trasferimenti

- ▶ **Ambito di applicazione**
- ▶ **Il diritto al trasferimento**
- ▶ **La richiesta di trasferimento**
- ▶ **Le due procedure**
- ▶ **Termini e obblighi**

▶ ... da dove nascono queste Linee Guida...

- ▶ **Tutte le forme pensionistiche (anche Fondinps, Pip non adeguati)**
- ▶ **Adesione volontaria**

▶ Indicazioni riprese dalla legge

- Trasferimento dopo 2 anni
- Trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione
- Altri trasferimenti

- ▶ **Si parte dal cedente**
- ▶ **Il cessionario può farsi carico dell'inoltro della richiesta di trasferimento**

La richiesta di trasferimento

- ▶ **Modulo del cedente**
- ▶ **“carta libera”?**
- ▶ **Omogeneizzazione dei moduli**

Termini e obblighi

- ▶ **45 giorni per il cedente**
- ▶ **45 giorni per il cessionario**
- ▶ **Contributi successivi**
- ▶ **Informazioni agli interessati**
- ▶ **Scambio di informazioni tra fondi**